

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 ottobre 2025, n. 433

[ID VIP 7847] - Parco agrovoltaico denominato "Serracapriola" da realizzare nel comune di Serracapriola (FG), di potenza elettrica pari 72,29 MW, integrato con un sistema di accumulo di potenza pari 11,4 MW.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: Serracapriola Solar S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio

2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 settembre 2025, n. 28 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1080 del 29 luglio 2025.", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 ottobre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29 luglio 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 30 settembre 2025;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- la L.R. 29 settembre, n. 15 recante “XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse” dispone all’art. 12 che l’art. 8, co.1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di

organizzazione e disposizioni di servizio” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 83555 del 05.07.2022, acquisita in data 23.08.2022 al prot. n. 10475 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 10548 del 23.08.2022 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 2462 del 16.02.2023, con la quale il Servizio Territoriale di Foggia - Vincolo Idrogeologico ha espresso parere favorevole per i soli profili relativi al vincolo idrogeologico;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 7847, **subordinatamente** alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrovoltaiico denominato "Serracapriola" da realizzare nel comune di Serracapriola (FG), di potenza elettrica pari 72,29 MW, integrato con un sistema di accumulo di potenza pari 11,4 MW, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Serracapriola Solar" S.r.l., **subordinatamente** alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaiici, tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda istruttoria ID 7847.pdf - d86f87555b2e425b55aeaf51a806b54337f42eb76c96d815924ba80c1544b36a

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 7847

Tipologia di progetto: Agrivoltaico
Potenza: 71,13 MWp
Ubicazione: Serracapriola (FG)
Proponente: Serracapriola Solar S.r.l.

Descrizione dell'intervento

Il progetto in questione prevede la realizzazione di un impianto solare agrovoltaiico denominato "Serracapriola" ed avente potenza di picco in DC di 71.132,25 kWp, e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale.

L'impianto, integrato con un sistema di accumulo da 11,4 MW, ricade in una porzione del territorio comunale di Serracapriola (FG) che confina, nella sua porzione orientale, con i comuni pugliesi di Lesina e San Paolo di Civitate e, nella sua parte meridionale, con il comune di Torremaggiore, tutti in provincia di Foggia. La porzione occidentale del territorio confina invece con il comune pugliese di Chieuti (FG) e con quelli molisani di Rotello e San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso.

L'area di progetto è divisa in sei lotti tutti ricadenti nel Comune di Serracapriola (FG). Detti lotti sono:

- collegati tra di loro mediante una rete di cavidotti interrati, in media tensione a 30kV, che collega le cabine di smistamento dei vari campi fino alla cabina finale di smistamento/consegna "E" del Lotto n. 4;
- distribuiti in un'area compresa tra la S.P. 480, S.P. 376 e confine con il Molise per i lotti 2-3-4-5-6 e tra S.P. 480, S.P. 45 e confine con il Molise per il lotto 1.

I Lotto 1, 2 e 6 dell'area di progetto sono molto vicini al confine con la regione Molise, in particolare il Lotto 1 dista circa 1 km, il Lotto 2 dista circa 157 m ed il Lotto 6 dista circa 531 m. Il Lotto 1 presenta un'estensione areale di circa 29 ettari; il Lotto 2 è quello maggiormente esteso, di circa 80 ettari; il lotto 3 ha un'estensione di circa 18 ettari; il lotto 4 ha un'estensione di circa 18 ettari; il lotto 5 ha un'estensione di circa 7,5 ettari; il lotto 6 ha un'estensione di circa 17 ettari.

L'intervento complessivamente occupa una superficie di circa 161,5 ha.

L'impianto si compone di:

a) Impianto fotovoltaico costituito da:

- n. 119.550 moduli da 595 Wp per una potenza complessiva di 71.132,25 kWp;
- • n. 2.391 tracker;
- • n. 4.860 stringhe;
- • n. 405 inverter;
- • n.15 cabine MT/BT (Sottocampi);
- • n. 15 trasformatori MT/BT;
- • taglia trasformatori MT/BT: $9 \times 5.920 \text{ kVA} + 2 \times 4.070 \text{ kVA} + 3 \times 3.700 \text{ kVA} + 1 \times 3.330 \text{ kVA}$;
- • n. 5 cabine di smistamento: (A, B, C, D, E consegna).

L'impianto fotovoltaico è integrato con un sistema BESS di potenza pari a 12 MW costituito da 4 Cabine Power Station e 10 container di batterie al litio.

Come indicato nella STMG, l'impianto verrà collegato in antenna su una futura Stazione Elettrica (SE) di smistamento a 150 kV della RTN da collegare mediante due nuovi elettrodotti RTN a 150 kV ad un futuro ampliamento della SE di trasformazione a 380/150 kV denominata "Rotello".

Il collegamento tra l'impianto e la Sottostazione Utente avverrà mediante cavidotti MT secondo gli schemi elettrici riportati negli elaborati di progetto. Il cavidotto MT sarà realizzato principalmente lungo la viabilità esistente o di nuova realizzazione prevista a servizio dell'impianto fotovoltaico e per brevi tratti su terreni agricoli, per i quali si prevede di avviare la procedura di esproprio. Le singole Transformation Unit di ogni lotto sono collegate tra loro in entra-esce tramite un cavidotto MT.

Le caratteristiche dei Lotti sono le seguenti.

	LATITUDINE	LONGITUDINE
LOTTO 1	41°49'34,30" N	15°07'27,90" E
LOTTO 2	41°47'24,97"N	15°07'21,68 E
LOTTO 3	41°47'04,71"N	15°07'57,49"E
LOTTO 4	41°46'43,62"N	15°08'36,04"E
LOTTO 5	41°46'35,23"N	15°07'46,82"E
LOTTO 6	41°46'35,85"N	15°06'43,81"E

Tabella 1 – Coordinate baricentrali dei lotti

	FOGLIO	PARTICELLE
LOTTO 1	15	37,38,9
LOTTO 2	31	3, 4, 7, 8, 57, 65, 71, 77, 78, 80, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 10, 47, 56, 64, 138,1,2
	42	19, 13, 16
LOTTO 3	31	39
	43	4, 169
LOTTO 4	47	25
LOTTO 5	43	51, 52, 13
LOTTO 6	43	71, 74, 75, 79, 80

Tabella 2 – Dati catastali dell'area di intervento

IMPIANTO FOTOVOLTAICO			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	QUALITA'
Latiano	13	6	SEMINATIVO
Latiano	13	124	SEMINATIVO
Latiano	13	68	SEMINATIVO
Latiano	13	118	SEMINATIVO
Latiano	13	127	SEMINATIVO
Latiano	13	126	SEMINATIVO
Latiano	13	130	SEMINATIVO
Latiano	13	8	SEMINATIVO
Latiano	13	57 AA	SEMINATIVO
Latiano	13	57 AB	ULIVETO
Latiano	9	411	SEMINATIVO
TOTALE			

Tabella 4 – Particelle catastali ed uso del suolo

Le opere ricadono interamente in aree agricole così come classificate dal Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Serracapriola, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n.27 del 18/10/2018.

L'impianto ricade all'interno dell'area perimetrata come "Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare".

Il territorio è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici a seminativo, in cui viene prevalentemente praticata la coltivazione dei cereali autunno-vernini.

Dallo stralcio della Carta dell'Uso del Suolo si può osservare come il territorio all'interno del quale ricadono le superfici oggetto di intervento è interessato dai seguenti usi:

- 2111 Seminativi semplici in aree non irrigue
- 2121 Seminativi semplici in aree irrigue

In Figura 1 è mostrato un inquadramento territoriale del progetto.

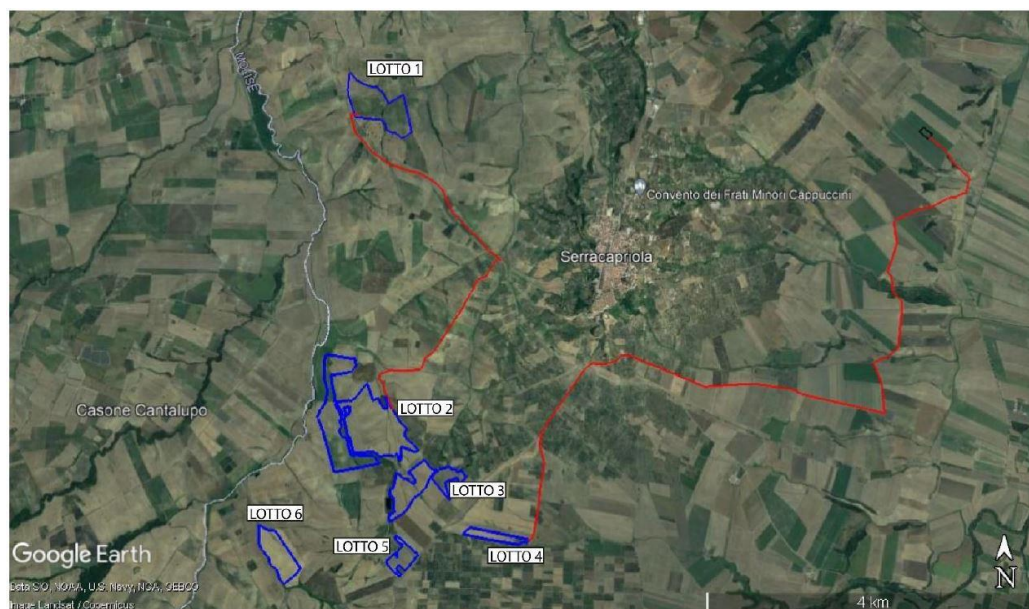


Figura 1 – Ubicazione del progetto

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs. 199/2021, in quanto:

- **Lett. a)** – Nell'area in esame **non** sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;
- **Lett. b)** – L'opera di intervento **non** ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Lett. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado

ambientale;

- **Lett. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Lett. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Lett. c ter)** – L'area dell'impianto **non ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), **non risulta** interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2); **non è adiacente** alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3).
- **Lettera c-quater)** – L'area dell'impianto:
 - **Non** è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto;
 - **Non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici).

L'area di progetto, pertanto, ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D. Lgs. 199/2021.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

Secondo le indicazioni dell'Allegato 2 “Classificazione delle tipologie di impianti ai fini dell'individuazione dell'idoneità” del Regolamento Regionale n. 24/2010, l'impianto agrivoltaico viene classificato come F.6: Impianto con moduli ubicati al suolo, di tipologia diversa da F.5, con potenza totale superiore a 20 kW ed inferiore a 200 kW.

Nella tabella che segue è valutata l'applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n. 24/2010 consultando la cartografia “Impianti FER – DGR 2122” presente sul Sistema Informativo territoriale della Regione Puglia (<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/>).

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE		Regolamento Regionale n.24/2010		Opere di progetto	Area buffer [m]
		Aree non idonee			
	Riserva Statale	☐			-
	Parco Nazionale	☐			-
	Parco Naturale Regionale	☐			-

Aree Protette Nazionali-Regionali istituite con L.349/91; singoli decreti nazionali; L.R. 31/108.	Riserva Naturale Regionale Orientata	☐		-
	Area Naturale Marina Protetta	☐		-
	Riserva Naturale Marina	☐		-
Zone Umide Ramsar istituite con L.R. 19/97		☐		-
Zone gravate da usi civici		☐		-
Zone SIC e zone ZPS istituite con Rete Natura 2000	SIC	☐		-
	SIC Posidonieto	☐		-
	ZPS	☐		-
Zone IBA		☐		-
Altre Aree (Rete Ecologica Biodiversità) - Aree appartenenti alla Rete ecologica Regionale per la conservazione della Biodiversità come individuate nel PPTR, DGR n.1/10	Sistema di naturalità			
	<i>Principe</i>	☐		-
	<i>Secondario</i>	☐		-
	Connessioni			
	<i>Fluviali-residuali</i>	☐		-
	<i>Corso d'acqua episodico</i>	☐		-
	Aree tampone	☐		-
	Nuclei naturali isolati	☐		-
	Ulteriori siti			
	<i>Area Pedemurgiana - Fossa Bradanica</i>	☐		-
	<i>Area frapposta tra SIC-ZPS-IBA nei territori di Laterza e Castellaneta</i>	☐		-
Siti UNESCO	Area ricadente nell'agro di Chieuti	☐		-
	Alberobello	☐		-
	Andria	☐		-
	Monte Sant'Angelo	☐		-
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/04)		☐		-
Beni Culturali (parte II D. Lgs.42/04)		☐		100
Aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs.42/04)	Territori costieri fino a 300 m	☐		300
	Territori conterminati ai laghi sino a 300 m	☐		300
	Fiumi Torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m.	☐		150
	Boschi con buffer di 100 m.	☐		100
	Zone archeologiche con buffer di 100 m.	☐		100
	Tratturi con buffer di 100 m.	☒	Porzione dell'impianto al foglio 15 del Catasto dei Terreni	100
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)				
PUGLIA				
Pericolosità idraulica	BP	☐		-
	MP	☐		-
	AP	☐		-
Pericolosità geomorfologica	PG1 - media e ponderata	☐		-
	PG2 - elevata	☐		-
	PG3 - elevata	☐		-
Rischio	R3	☐		-
	R4	☐		-
P.U.T.T./p	Ambiti Territoriali Estesi A (ATE A)	☐		-
	Ambiti Territoriali Estesi B (ATE B)	☐		-
Segnalazioni Carta dei Beni		☐		100
Coni visuali istituiti con le <i>Linee Guida Decreto 10/2010 Art. 17 Allegato 3</i>		☐		-
Grotte		☐		100
Lame e gravine		☐		-
Versanti (20%)		☒	Porzione dell'impianto ai fogli 31, 42 e 43 del Catasto dei Terreni	-
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità		☐		-

Dalla consultazione della cartografia di riferimento si osserva che l'impianto, relativamente alle particelle catastali di riferimento, è ubicato in posizione interferente con aree dichiarate inidonee

all'installazione di impianti FER da parte delle normative vigenti (vedi anche Figure 3 e 4 che seguono).

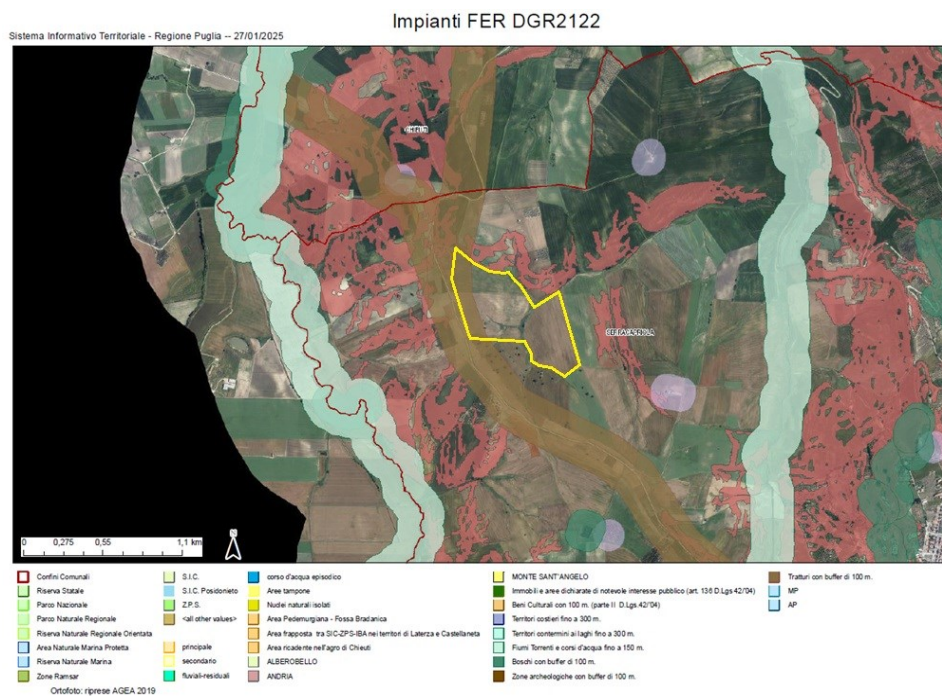


Figura 3 - Ubicazione lotto 1 dell'impianto (in giallo) rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

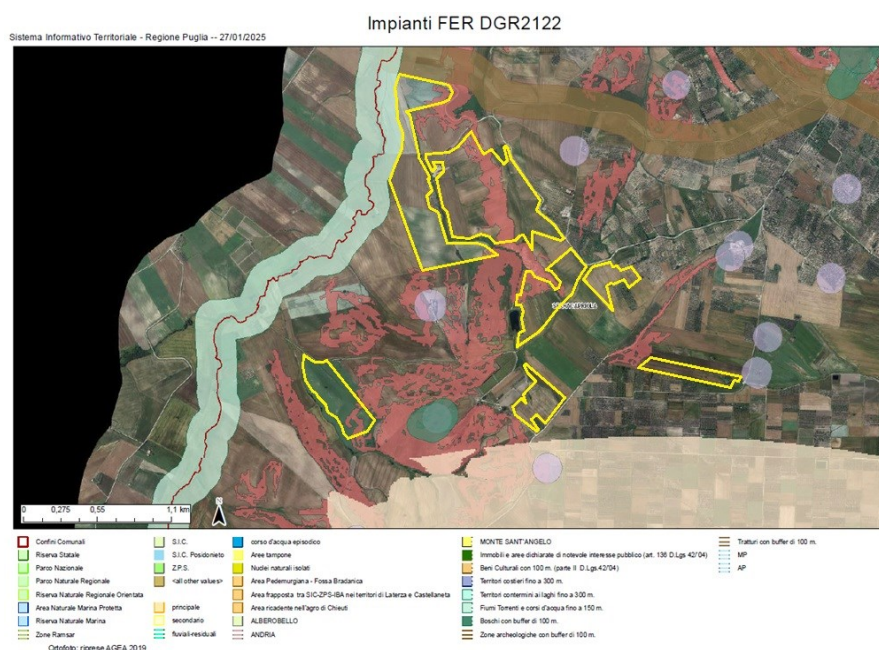


Figura 4 - Ubicazione lotti 2-3-4-5-6 dell'impianto (in giallo) rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010
Come si denota dalle Figure 5 e 6 che seguono, il proponente ha proposto un progetto in cui le aree vincolate saranno escluse dall'area recintata dell'impianto in cui saranno posizionati moduli fotovoltaici e tracker.

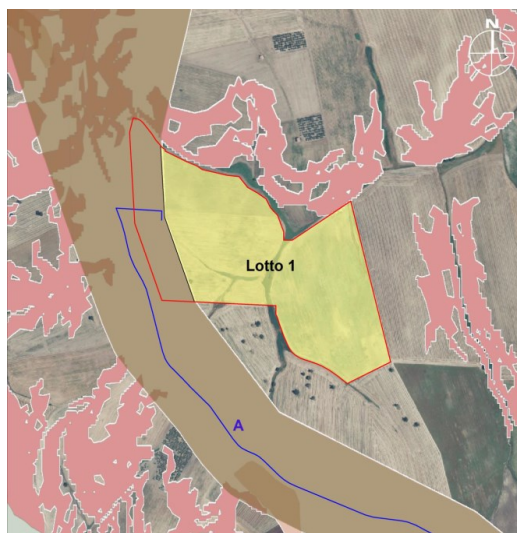


Figura 5 – Area recintata dell'impianto (lotto 1) rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

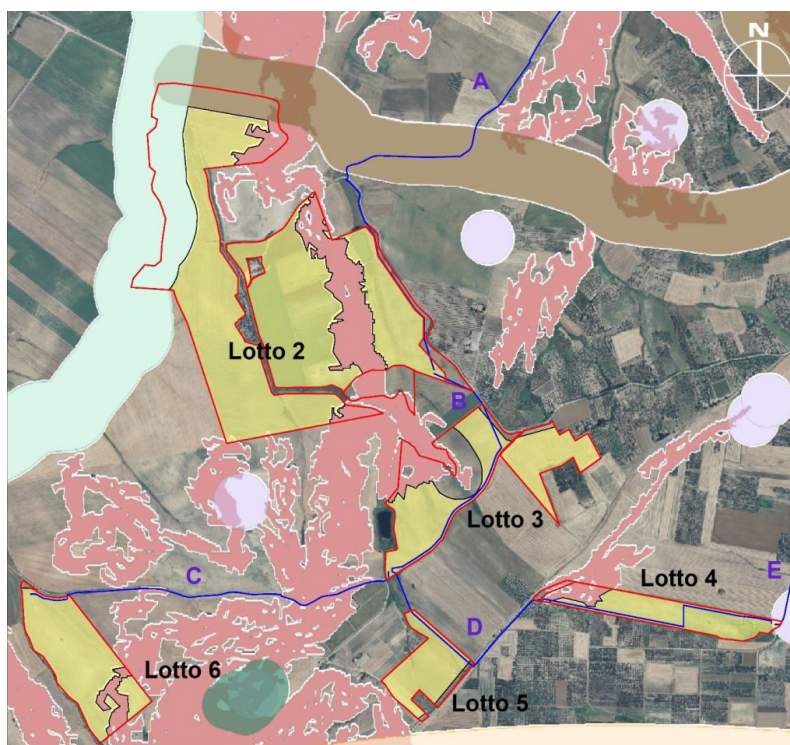


Figura 6 - Area recintata dell'impianto (lotti 2-3-4-5-6) rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

Alla luce delle considerazioni effettuate, pertanto, l'impianto proposto, limitatamente all'area recintata, non ricade in aree indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) l'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione del Proponente agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS). Un controllo effettuato sulla pagina web https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 non ha evidenziato l'esistenza di certificazioni per l'ente specificato.
- b) il progetto è tra quelli ricompresi nel **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima** (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *“Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”* ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata. L'impianto **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte solare.
- c) è **presente** e documentato il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato a mezzo di trackers monoassiali.
- d) il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) è **assente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) è **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Non applicabile, in quanto si tratta di un impianto fotovoltaico.

Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro- alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

In definitiva, nel contesto territoriale preso in esame, le aree interessate dall'impianto fotovoltaico sono dominate dalla coltivazione dei seminativi e pertanto non presentano colture di pregio. Le colture comunemente impiegate nei terreni sono: frumento duro (var. aureo e svevo), girasole e favino. L'alternanza delle colture non è sempre garantita difatti soltanto in alcuni terreni viene praticato il maggese. Per altri terreni, il ristoppio con la semina di frumento duro, rappresenta la pratica agricola più diffusa.

Verifiche ai sensi delle “Linee guida in materia di impianti agri-voltaici” pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE

Il progetto viene definito dalla società proponente “agri-fotovoltaico”. Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida, tenendo conto di quanto presente nella documentazione allegata al progetto.

Soggetto beneficiario

La società proponente non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazione temporanea di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo.

Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di “agrivoltaico”

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

$$S_{agricola} > 0,7 ; Stot$$

Parametro A.1): requisito non verificabile in quanto nella documentazione non sono presenti informazioni in merito a detto parametro.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale dell'impianto

$$\text{LAOR } (S_{pv} / S_{tot}) \leq 40\%$$

Parametro A.2): requisito non verificabile in quanto nella documentazione non sono presenti informazioni in merito a detto parametro.

Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

- B.1.a Esistenza e resa della coltivazione
- B.1.b Mantenimento dell'indirizzo produttivo o passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato

Per l'agro-fotovoltaico in progetto si propone un erbaio polifita, che possa garantire un'adeguata protezione e copertura vegetale, costituito dalle seguenti specie:

- Erba medica (*Medicago sativa*) varietà Buttero,
- Lupinella comune (*Onobrychis viciifolia*);
- Sulla (*Hedysarum coronarium*);
- Veccia vellutata (*Vicia villosa*);
- Trifoglio alessandrino (*Trifolium alexandrinum*).

Calcolando la superficie che verrà coltivata pari a 86 ha il proponente indica un reddito netto previsto (considerando una redditività di circa 1.000 euro/ha) pari a 86.000 euro/anno circa.

Parametro B.1): requisito rispettato.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agricola} \geq 0,6 ; FV_{standard}$$

Parametro B.2): requisito non verificabile in quanto nella documentazione non sono presenti dati di producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico.

Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra

L'impianto agrivoltaico in proposta si configura del TIPO 2 per cui l'altezza minima dei moduli non consente la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici.

Parametro C: requisito rispettato.

Requisito D: i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

Allo scopo di garantire che i parametri tipici dell'impianto agrivoltaico siano garantiti per tutta la vita tecnica dell'impianto sarà implementato un sistema di monitoraggio.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Parametro D: requisito non verificabile in quanto nella documentazione non sono presenti informazioni su eventuali sistemi di monitoraggio.

Requisito E: i sistemi di monitoraggio

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Parametro E: requisito non verificabile in quanto nella documentazione non sono presenti informazioni su eventuali sistemi di monitoraggio.

CONCLUSIONI

La relazione qui presentata valuta la conformità del progetto di impianto agrivoltaico proposto da Serracapriola Solar S.r.l. con le normative pertinenti, in particolare verifica l'idoneità delle aree come previsto dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e la non inidoneità secondo il D.M. 10 settembre 2010 e il R.R. 24/2010. Questo documento è parte integrante del processo di Valutazione di Impatto Ambientale secondo l'art. 23 del d.lgs. 152/2006.

Il progetto prevede la costruzione di un impianto agri-fotovoltaico con potenza pari a 71,13 MWp, situato nel Comune di Serracapriola (FG).

L'intervento proposto interessa l'Ambito Territoriale "Monti Dauni" e la figura territoriale "La bassa valle del Fortore e il sistema dunale".

I suoli di riferimento sono censiti in catasto terreni del Comune di Serracapriola (FG) e ricadono in Area Agricola.

L'area di progetto è classificata come idonea secondo l'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D. Lgs. 199/2021 e limitatamente all'area recintata di impianto, non rientra nelle zone di non idoneità del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Tendenzialmente quasi tutte le colture dell'intera area oggetto dell'intervento sono coltivate a seminativo. Più in generale, la realizzazione dell'impianto non sembra confliggere con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

Il progetto prevede l'integrazione dell'impianto fotovoltaico con un impianto di colture foraggere, da inserire tra le interfila nella considerazione dei limiti imposti da tali distanze.

È prevista, inoltre, la piantumazione di una siepe perimetrale, lungo la recinzione dell'impianto, con piantagioni di specie autoctone arbustive e alto-arbustive con presenza di specie caducifogli e in minima percentuale sempreverdi.